

Memento Pratico

30
ANNI

PROCEDURA CIVILE

SCOPRI
LE NOVITÀ

Schema di
CORRETTIVO
Riforma Cartabia

Tabelle di confronto
NUOVA/VECCHIA
DISCIPLINA

2 0 2 4



Estratto

 **MEMENTO**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INCLUSA VERSIONE ONLINE
SEMPRE RISCRISSA



Presentazione

Chi intende risolvere una controversia o vuole tutelare un proprio diritto in materia **civile e commerciale** può rivolgersi all'autorità giudiziaria, può cioè iniziare un **processo** celebrato davanti a un giudice. Al termine del processo il giudice emette un provvedimento che le parti possono impugnare ma che, una volta divenuto definitivo, diventa per loro vincolante.

La controversia può essere risolta anche con **strumenti alternativi** al processo. Per alcune materie la legge impone alle parti di tentare un accordo ricorrendo alla negoziazione assistita o alla mediazione e, solo in caso di insuccesso, consente alle parti stesse di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Il volume si apre proprio con l'esame di tutti gli strumenti per evitare il processo e che, nell'intenzione del legislatore, accelerano la soluzione delle liti, alleggerendo il carico degli organi giudiziari.

La seconda parte riguarda le **regole comuni** a tutti i procedimenti (giurisdizione, competenza, soggetti, comunicazioni e notificazioni, termini).

La terza parte esamina il **procedimento di primo grado** e le **impugnazioni**, mentre le successive parti sono dedicate al procedimento **semplificato** di cognizione, ai procedimenti **cautelari**, a quello di **ingiunzione**, al processo **esecutivo**, al processo del **lavoro** e agli altri procedimenti particolari.

Questa edizione è arricchita da una **nuova appendice** composta da tabelle con il testo a fronte delle modifiche al c.p.c. e alle disp.att. c.p.c. risultanti dallo schema di correttivo al D.Lgs. 149/2022 e con il rinvio ai paragrafi in cui la nuova disciplina è esaminata in box evidenziati.

Il volume si chiude con **due indici**:

- un indice **per articolo**, in cui sono elencati tutti gli articoli del codice di procedura civile con il rinvio, per ciascuno di essi, ai paragrafi in cui la materia è approfondita;
- un ampio indice **analitico** ragionato, con i richiami puntuali al testo.

Il Memento esamina la materia con precisione e chiarezza espositiva, grazie a una struttura agile e organizzata, caratteristica tipica della collana *Memento*.

Tra le **principali novità normative** contenute in questa edizione segnaliamo:

- le **disposizioni** introdotte dallo **schema di correttivo** della riforma che intervengono in particolare in tema di processo telematico; notificazione tramite PEC; verifiche preliminari; rito di cognizione semplificato; recupero crediti tramite decreto ingiuntivo;
- la disciplina introdotta dal **PNRR** in tema di **pignoramento presso terzi**;
- i **regolamenti e i decreti attuativi** previsti dalla **riforma** e in particolare quelli in tema di mediazione; crediti d'imposta volti a favorire la mediazione stessa e la negoziazione assistita; criteri di chiarezza e sinteticità degli atti processuali con l'istituzione di un osservatorio permanente; regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che incide sulla notifica degli atti civili e stragiudiziali tramite PEC; individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici nonché i settori di specializzazione di ciascuna categoria; funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie e possibilità per il creditore di accedervi per individuare telematicamente la presenza di beni pignorabili;
- le modifiche introdotte dal decreto **Milleproroghe 2024**;
- la recentissima sentenza della corte costituzionale in tema di **verifiche preliminari**.

Piano dell'opera

PARTE I - STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO 5

Capitolo 1.	Mediazione	19
Capitolo 2.	Negoziazione assistita	230
Capitolo 3.	Arbitrato	330

PARTE II - PROCESSO: REGOLE GENERALI 650

Titolo I	Giurisdizione	654
Titolo II	Competenza	735
Titolo III	Soggetti del processo	1150
Titolo IV	Atti e provvedimenti del processo	1635
Titolo V	Processo civile telematico (PCT)	1940
Titolo VI	Termini	2080
Titolo VII	Comunicazioni, notificazioni e depositi	2170
Titolo VIII	Prove	2700
Titolo IX	Spese	3300

PARTE III - PROCEDIMENTO ORDINARIO 3800

Titolo I	Processo ordinario di primo grado	3802
Capitolo 1.	Procedimento avanti al tribunale	3804
Capitolo 2.	Procedimento avanti al giudice di pace	4600
Titolo II	Impugnazioni	4760
Capitolo 1.	Regole generali	4762
Capitolo 2.	Appello	5010
Capitolo 3.	Ricorso per cassazione	5200
Capitolo 4.	Revocazione	5502
Capitolo 5.	Opposizione di terzo	5576

PARTE IV - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE 6000

PARTE V - PROCEDIMENTI CAUTELARI 6325

PARTE VI - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE 6676

Capitolo 1.	Ricorso per decreto ingiuntivo	6677
Capitolo 2.	Opposizione a decreto ingiuntivo	6780

PARTE VII - PROCESSO DI ESECUZIONE		6957
Capitolo 1.	Regole comuni	6962
Capitolo 2.	Esecuzione mobiliare	7194
Capitolo 3.	Esecuzione presso terzi	7320
Capitolo 4.	Esecuzione immobiliare	7412
Capitolo 5.	Esecuzione in forma specifica	7618
Capitolo 6.	Opposizioni nel processo esecutivo	7692
Capitolo 7.	Sospensione ed estinzione del processo esecutivo	7810
PARTE VIII - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO		8018
PARTE IX - ALTRI PROCEDIMENTI		
Capitolo 1.	Azioni a tutela del possesso	8859
Capitolo 2.	Procedimenti in materia locatizia	8960
Capitolo 3.	Persone e famiglia	9164
Capitolo 4.	Class action e azione inibitoria	9472
Capitolo 5.	Irragionevole durata del processo: legge Pinto	9913
PARTE X - ASPETTI INTERNAZIONALI		10020
APPENDICE		
Schema di correttivo Nordio - Tabelle di confronto		11500
INDICI		
Indice per articolo		pag. 1643
Indice analitico		pag. 1675

CAPITOLO 4

Pubblico ministero

Il pubblico ministero (d'ora innanzi **P.M.**) in alcuni casi tassativi deve intervenire nel processo, a pena di nullità dello stesso (art. 70 c.p.c.), in altri può esercitare di sua iniziativa l'azione civile (art. 69 c.p.c.).

Il P.M. si deve **astenersi** dal giudizio negli stessi casi per cui è prevista l'astensione del giudice (v. n. 1557); non è invece applicabile al P.M. la disciplina relativa alla ricasazione del giudice (art. 73 c.p.c.).

1620

COSA PREVEDE LO SCHEMA DI CORRETTIVO NORDIO

Vengono introdotte delle novità relative alle modalità con cui il **P.M. interviene** nel processo civile, per adeguarne le disposizioni alla **digitalizzazione** del **processo** civile. In particolare si prevede (art. 4 c. 1 lett. a e b schema di correttivo che modifica l'art. 3 disp.att. c.p.c.):

- il deposito telematico (in luogo dell'attuale deposito documentale in cancelleria) della comparsa con cui il P.M. interviene in giudizio;
- il PM che interviene all'udienza presenta deve presentare oralmente le sue conclusioni che sono riportate a verbale;
- l'espunzione del riferimento al ruolo d'udienza in modo da adeguare il procedimento alle nuove modalità di organizzazione e svolgimento dell'udienza.

QUANDO È OBBLIGATORIO L'INTERVENTO DEL P.M. La tabella elenca i casi tassativi in cui il P.M. deve intervenire nel processo, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

1623

Intervento del P.M.	Riferimenti
cause che egli stesso può proporre	art. 70 c. 1 n. 1 c.p.c. le materie sono approfondite al n. 1627
in ogni causa in cui ravvisa un pubblico interesse	art. 70 c. 3 c.p.c.
nelle cause davanti alla cassazione nei seguenti casi: – nelle udienze davanti alle sezioni unite; – nelle udienze pubbliche davanti alle sezioni semplici, a eccezione delle udienze che si svolgono nelle sezioni filtro	art. 70 c. 2 c.p.c.
cause matrimoniali, anche di separazione personale	art. 70 c. 1 n. 2 c.p.c.
cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone	art. 70 c. 1 n. 3 c.p.c.
querela di falso	art. 221 c. 3 c.p.c.
procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale	art. 32 disp.att. c.c.

COSA PREVEDE LO SCHEMA DI CORRETTIVO NORDIO

Uniformandosi a una pronuncia della corte costituzionale (C.Cost. 25 giugno 1996 n. 214) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 c.p.c. nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del P.M. nei giudizi tra genitori naturali che comportino «**provvedimenti relativi ai figli**», lo schema di correttivo prevede esplicitamente tale ipotesi come caso in il P.M. deve intervenire nel processo (art. 3 c. 1 lett. d schema di correttivo che introduce l'art. 70 c. 1 n. 3 bis c.p.c.).

Nei casi di intervento obbligatorio, il giudice davanti al quale è stato instaurato il processo deve comunicare gli atti al P.M. per consentirgli di partecipare (art. 71 c.p.c.) (Cass. 23 maggio 2005 n. 10824); non è obbligato invece a informarlo della data delle singole udienze o degli atti formati nel procedimento (Cass. SU 1° febbraio 2008 n. 2435, Cass. 24 ottobre 2008 n. 25722, Cass. 21 maggio 2004 n. 9713). Se il P.M. non partecipa il giudizio è nullo (Cass. 22 luglio 2009 n. 17161).

1625

Nei giudizi in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., l'obbligo di **comunicazione** è assolto con la trasmissione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante. Nessun'altra comunicazione deve essere fatta al P.M. che può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze

CAPITOLO 2

Procedimento avanti al giudice di pace

SOMMARIO

A. Regole generali	4605	D. Conclusione del processo	4682
B. Fase introduttiva	4614	E. Impugnazione	4696
C. Prima udienza	4648		

Il processo davanti al giudice di pace è caratterizzato da minori formalità e una maggiore celerità di svolgimento e definizione. **4600**

È possibile ricorrere a tale giudice anche per cercare una **conciliazione in sede non contenziosa** (art. 322 c.p.c.), **anche quando** la lite non rientra nella **competenza** per materia o per valore del giudice di pace in sede contenziosa. Deve invece essere rispettata la competenza per **territorio** del giudice di pace, determinata secondo i principi generali.

Da tale conciliazione sono **escluse** le controversie per le quali la legge prevede appositi organi per comporre in via stragiudiziale la lite (ad esempio le commissioni provinciali del lavoro).

La legge dedica a questo processo un'apposita **disciplina** (agli artt. 311-322 c.p.c.) esaminata in questo capitolo; dove manca un'espressa regolamentazione si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per il processo davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 311 c.p.c.). **4601**

In particolari materie è possibile che trovino applicazione **regole diverse**: ad **esempio**, il rito del lavoro in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione e a verbali di accertamento di violazione del codice della strada (ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011); il rito semplificato relativo alle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri della UE (ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 150/2011).

La **riforma** del processo civile (D.Lgs. 149/2022) ha introdotto alcune **novità** per il procedimento davanti al giudice di pace, rendendolo per alcuni aspetti simile al procedimento semplificato di cognizione. Tali novità, **applicabili ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023**, sono riepilogate nella tabella che segue e analizzate nei successivi paragrafi. **4602**

Novità	Fonte	v. n.
forma della domanda davanti: ricorso (e non più citazione)	art. 316 c.p.c.	4614
conferimento del mandato all'avvocato	art. 317 c.p.c.	4608
modalità di fissazione dell'udienza	art. 318 c.p.c.	4630
costituzione delle parti in forma semplificata	art. 319 c.p.c.	4634 e s.
svolgimento della prima udienza secondo le forme del rito semplificato	art. 320 c.p.c.	4648 e s.
fase decisoria	art. 321 c.p.c.	4682 e s.

In merito all'obbligo di deposito telematico degli atti, per i procedimenti davanti al giudice di pace esso entra in vigore **dal 30 giugno 2023** e si applica anche ai procedimenti pendenti a tale data (art. 35 c. 3 secondo periodo D.Lgs. 149/2022 modif. dall'art. 1 c. 380 L. 197/2022). Per **approfondimenti** si rinvia al n. 2530. **4603**

Di seguito **esaminiamo esclusivamente** la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace per i **procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023**. Quanto, invece, alla disciplina applicabile ai **procedimenti in corso al 28 febbraio 2023**, **si rinvia** all'edizione del 2022 di questo volume. **4604**

A. Regole generali

4605 **COMPETENZA** La competenza per materia e per valore del giudice di pace è trattata al n. 750 e s.

COSA PREVEDE LO SCHEMA DI CORRETTIVO NORDIO

Vengono modificate le disposizioni sulla **designazione** del **giudice** per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace prevedendo il **deposito telematico** dell'**atto introduttivo** (in luogo dell'attuale deposito in cancelleria) e sopprimendo la disciplina prevista nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione.

Sono modifiche volte, da un lato, a rendere compatibile la disposizione in esame con la disciplina sulla digitalizzazione del processo innanzi al giudice di pace e, dall'altro, ad adeguare la norma al mutamento del rito applicabile nei giudizi davanti al giudice di pace che è, attualmente introdotto con ricorso, e non più con atto di citazione, e in cui quindi l'udienza è fissata direttamente dal giudice designato (art. 4 c. 3 lett. a n. 1 schema di correttivo che modifica l'art. 56 disp.att. c.p.c.).

4606 **PARTI** Per agire o resistere in giudizio innanzi al giudice di pace, le parti (attore, convenuto, terzo chiamato o interveniente) devono avere la **capacità** di stare in giudizio (v. n. 1160 e s.).

4608 La singola parte capace di agire può attribuire a un terzo il potere di agire o resistere in giudizio al suo posto (**rappresentanza processuale volontaria**: v. n. 1254 e s.). Ad **esempio** Tizio conferisce al padre Caio il potere di rappresentarlo nel giudizio che intende promuovere davanti al giudice di pace per risolvere una questione con il condominio Alfa. Caio, in virtù del potere conferitogli, nomina l'avvocato Sempronio, il quale inizia la causa.

In merito alla rappresentanza in giudizio, la giurisprudenza più recente afferma che il potere di rappresentare in giudizio una parte non può essere scisso dall'espresso conferimento della rappresentanza sostanziale (Cass. 5 agosto 2016 n. 16388). Un orientamento, ritenuto ormai superato, sosteneva che la rappresentanza potesse essere attribuita anche a chi non aveva il potere rappresentativo nel rapporto sostanziale oggetto del giudizio (Cass. SU 8 febbraio 2001 n. 48).

Il potere rappresentativo deve essere conferito con **mandato** (art. 317 c. 1 prima parte c.p.c., applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023) e comprende la possibilità di transigere e conciliare la causa.

Anche se è stato conferito un mandato, il giudice di pace può sempre disporre la **comparizione personale** della parte (art. 317 c. 1 seconda parte c.p.c.).

Fino al 28 febbraio 2023 il potere rappresentativo doveva essere conferito con mandato «**scritto in calce alla citazione o in atto separato**» (art. 317 c. 1 ante D.Lgs. 149/2022). La **riforma** ha **eliminato tale requisito** al fine di rendere compatibile il conferimento del mandato per farsi rappresentare davanti al giudice di pace, con l'introduzione del procedimento con ricorso anziché con citazione.

4610 **QUANDO È NECESSARIO UN AVVOCATO** La parte di regola deve farsi assistere da un **avvocato** munito di procura, anche quando è rappresentata da un terzo.

Si ricorda che anche il **praticante abilitato** può assistere la parte davanti al giudice di pace: per l'elenco completo delle cause in cui può esercitare dietro procura, rimandiamo al n. 1536.

La parte può invece **stare in giudizio personalmente** solo nelle cause:

- il cui valore non eccede 1.100 euro (art. 82 c. 1 c.p.c.);
- di valore superiore a 1.100 euro, a **condizione** che abbia presentato istanza anche verbale al giudice di pace e questi l'abbia autorizzata con decreto, in considerazione della natura ed entità della causa (art. 82 c. 2 c.p.c.). Il decreto non esige particolari formalità e può risultare implicitamente anche dai verbali di causa (Cass. SU 18 luglio 2001 n. 9767, Cass. 30 giugno 1998 n. 6410);
- di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni (art. 6 c. 9 D.Lgs. 150/2011).

Se la parte sta in giudizio personalmente **in mancanza** dei presupposti, il procedimento è nullo e la nullità (relativa) è rilevabile solo dalla parte nella sua prima difesa (Cass. SU 18 luglio 2001 n. 9767, Cass. 8 giugno 2006 n. 13363, Cass. 8 gennaio 1999 n. 112); un'altra tesi ritiene invece tale nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 19 luglio 2001 n. 9844).

CAPITOLO 1

Ricorso per decreto ingiuntivo

SOMMARIO

Sez. 1 - Presupposti	6678	II. Provvisoria esecuzione.....	6723
I. Credito	6680	III. Decisione del giudice.....	6736
II. Prova scritta del credito	6690	IV. Adempimenti successivi all'emissione del decreto ingiuntivo.....	6748
Sez. 2 - Procedimento	6709		
I. Ricorso	6716		

Questo capitolo analizza i **presupposti** dell'emissione di un decreto ingiuntivo e successivamente il **procedimento** per ottenerlo.

6677

SEZIONE 1

Presupposti

Chiunque (persona fisica, società, associazione o diverso ente) può ricorrere al procedimento di ingiunzione per chiedere la condanna del debitore, **purché** ricorrano **entrambi** i seguenti presupposti processuali (qualificati dalla legge come condizioni di ammissibilità):


6678

1) il richiedente deve essere **titolare** di un diritto di **credito**, con l'oggetto specificato nei paragrafi seguenti;

2) la **prova** su cui tale diritto si fonda deve essere **scritta**.

OMISSIS

6715



I. Ricorso

6716 CONTENUTO Il ricorso scritto per ottenere un decreto ingiuntivo deve contenere gli elementi essenziali dell'azione (Cass. 7 novembre 2017 n. 26303) e, quindi, le seguenti indicazioni (art. 638 c. 1 c.p.c. che richiama l'art. 125 c.p.c.):

a) **giudice** al quale il ricorso è indirizzato (ad esempio: giudice di pace di Milano, tribunale di Genova, ecc.);

b) informazioni relative alle **parti**:

– per il creditore ricorrente e per il debitore ingiunto devono essere indicati generalità, recapito (residenza del ricorrente e residenza, domicilio o dimora del resistente) e codice fiscale;

– difensore del ricorrente o, se il ricorrente sta in giudizio personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;

c) oggetto e ragioni della **domanda**;

d) eventuale richiesta di concessione della **provvisoria esecuzione** del decreto (v. n. 6723);

e) se la domanda riguarda la consegna di una quantità di **cose mobili** fungibili, il ricorrente deve indicare una somma di denaro che è disposto ad accettare in alternativa alla prestazione in natura (v. n. 6686). Se il giudice ritiene sproporzionata la somma indicata, può chiedere al ricorrente di esibire un certificato della camera di commercio che provi il valore;

f) eventuale indicazione di giusti motivi per **aumentare o ridurre il termine** legale di 40 giorni dalla notifica del decreto per proporre opposizione; su tale richiesta il giudice decide in sede di emissione del decreto (v. n. 6788);

g) **prove** scritte che si producono (art. 638 c. 1 c.p.c.);

h) **conclusioni**;

i) eventuale **procura alle liti**

j) **sottoscrizione** del difensore, se è stata conferita la procura (o della parte se sta in giudizio personalmente).

➤ **Precisazioni 1)** Se il ricorrente intende domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di **più rapporti omogenei** tra le stesse parti, non è necessario che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati (Cass. 27 marzo 2013 n. 7786).

2) Se il **difensore agisce nel proprio interesse**, caso equiparabile a quando agisce su incarico del cliente ed è iscritto nell'albo del tribunale nella cui circoscrizione è iscritto il giudice adito, le notifiche vanno fatte presso l'indirizzo indicato nell'albo (Cass. 17 gennaio 1981 n. 417). Se però il difensore esercita il proprio ufficio in un giudizio in corso fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è stato assegnato e non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede il giudice adito, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria (Trib. Monza 15 aprile 2008).

3) L'**inesistenza della procura** alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo **comporta** l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta (Cass. 9 novembre 2021 n. 32792).

4) Il decreto ingiuntivo non può considerarsi inesistente se il difensore, pur non avendo sottoscritto l'atto introduttivo, abbia sottoscritto la procura alle liti apposta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma ha lo scopo di certificare l'autografia del mandato e di sottoscrivere la domanda (Cass. 6 aprile 2006 n. 8042).

COSA PREVEDE LO SCHEMA DI CORRETTIVO

Per adattare il **comma 1** dell'art. 638 c.p.c. alla **natura telematica** del processo e delle comunicazioni, lo schema di correttivo prevede, **in alternativa** alla dichiarazione di residenza o all'elezione di domicilio, la possibilità di indicare l'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale (art. 3 c. 8 lett. b n. 1 schema di correttivo).

Lo schema **adeguа** anche il **comma 2** dello stesso art. 638 c.p.c., stabilendo che, in mancanza delle indicazioni concernenti i recapiti del ricorrente, le notificazioni possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'art. 149 bis c.p.c. (art. 3 c. 8 lett. b n. 2 schema di correttivo).

DEPOSITO Il ricorso con i documenti allegati deve essere depositato **esclusivamente** con modalità telematiche. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche (art. 196 quater c. 1 disp.att. c.p.c.; in tale disposizione è stato trasfuso il contenuto dell'art. 16 bis c. 4 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012, abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 149/2022). Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema (art. 196 quater c. 3 disp.att. c.p.c.). Tale disposizione si applica **non solo** ai procedimenti di ingiunzione davanti al tribunale, **ma**, a decorrere **dal 30 giugno 2023, anche davanti al giudice di pace**, inclusi quelli già pendenti a tale data (art. 35 c. 3 D.Lgs. 149/2022 modif. dall'art. 35 c. 4 DL 13/2023 conv. in L. 41/2023). Resta peraltro ferma la possibilità per il ministero di anticipare l'entrata in vigore del processo telematico per alcuni uffici o procedimenti davanti al giudice di pace per i quali l'implementazione dell'infrastruttura sia tale da consentire anticipatamente l'adozione delle forme del processo telematico (art. 35 c. 3 D.Lgs. 149/2022). Per approfondimenti sulle modalità per effettuare i depositi telematici v. n. 2530 e s.

Schema di correttivo Nordio - Tabelle di confronto -

SOMMARIO

Modifiche al codice di procedura civile: tabella di confronto.....	11510	Parere approvato dalla commissione del Senato	11530
Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie: tabella di confronto.....	11520		

Presentiamo di seguito **due tabelle di confronto** tra le **disposizioni** attualmente in vigore del **codice di procedura civile** e relative **disposizioni di attuazione** e quelle risultanti dallo schema di decreto legislativo n. 137 concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 149/2022 (d'ora in poi, per brevità, «**schema di correttivo Nordio**»), nella versione che risulta alla chiusura redazionale di questo volume.

In particolare:

- nella **prima colonna** è riportato il testo degli articoli del c.p.c. e delle disp.att. c.p.c. modificati dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e successive disposizioni;
- nella **seconda colonna** il testo integrato con le modifiche, evidenziate in grassetto, e le abrogazioni, in carattere barrato, contenute nello schema di correttivo Nordio.

Si precisa che, oltre alle disposizioni del c.p.c. e delle relative disposizioni di attuazione, lo schema di correttivo Nordio modifica anche disposizioni del codice civile, del codice penale e di altri provvedimenti legislativi.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE: TABELLA DI CONFRONTO

CODICE DI PROCEDURA CIVILE			
TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE	TESTO RISULTANTE DALLO SCHEMA DI CORRETTIVO NORDIO	Art. schema correttivo Nordio	v. n.
Art. 38 (Incompetenza)	Art. 38 [Identico]		
I. e II. [Omissis]	[Identici]	–	–
III. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.	III. L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis.	art. 3 c. 1 lett. a	1095
IV. [Omissis]	[Identico]	–	–
Art. 50 bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)	Art. 50 bis [Identico]		
I. Il tribunale giudica in composizione collegiale:	I. Il tribunale giudica in composizione collegiale:	–	–
da 1) a 7) [Omissis]	[Identici]		
7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.	ABROGATO	art. 3 c. 1 lett. b	1548

11500

11510

CODICE DI PROCEDURA CIVILE			
TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE	TESTO RISULTANTE DALLO SCHEMA DI CORRETTIVO NORDIO	Art. schema correttivo Nordio	v. n.
II. [Omissis]	[Identico]	–	–
Art. 52 (Ricusazione del giudice)	Art. 52 [Identico]		
I. [Omissis]	[Identico]	–	–
II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.	II. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.	art. 3 c. 1 lett. c	1565
III. [Omissis]	[Identico]	–	–
Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero)	Art. 70 [Identico]		
I. Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio: da 1) a 3) [Omissis]	I. Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio: [Identico]	art. 3 c. 1 lett. d	1623
–	3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori;		
4) [Abrogato]	[Identico]		
5) [Omissis]	[Identico]		
II. e III. [Omissis]	[Identico]	–	–
Art. 101 (Principio del contraddittorio)	Art. 101 [Identico]		
I. [Omissis]	[Identico]	–	–
II. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.	II. Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.	art. 3 c. 1 lett. e	4030
Art. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)	Art. 125 [Identico]		
I. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.	I. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.	art. 3 c. 1 lett. f	1647